



Focus

Norme armonízzate Díchiarazione di prestazione

Definizione

Portata

Efficacía

Definizione

Applicazione

Responsabilità



Il primato del diritto dell'UE

Obbligo per gli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni dell'Unione.



Fonti del diritto dell'UE

- Trattati istitutivi (Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam)
- Carta dei diritti fondamentali, CEDU
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
- Raccomandazioni e pareri



Efficacia

diretta:

Regolamenti

Decisioni

indiretta:

Direttive



Fonti dell'ordinamento Italiano

Costituzione e Leggi Costituzionali

Regolamenti UE

Leggi ordinarie, Decreti, Leggi regionali, Direttive

Regolamenti

Consuetudini o Usi



Norme armonizzate art. 17 Reg. EU n. 305/2011

I. Definizione:

- Messe a punto da organizzazioni europee di normazione riconosciute: CEN, CENELEC, ETSI
- Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea
- Stabiliscono i metodi e criteri per valutare le prestazioni dei prodotti
- Contengono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione



II. Obblighi degli stati membri

- Gli stati membri sono obbligati a recepirle
- Alla fine del periodo di coesistenza, gli Stati membri devono porre termine alla validità delle norme nazionali contrastanti e la norma armonizzata è l'unico strumento usato per redigere la DOP.



Sentenza Corte di Giustizia Europea del 16 ottobre 2014

La Corte si è pronunciata in favore della posizione della Commissione Europea in merito alle barriere imposte dalla Germania, riconoscendo che i requisiti, i test e i marchi aggiuntivi imposti dalla Germania per la commercializzazione di alcuni prodotti da costruzione già coperti da norme europee armonizzate, sono contrari alla normativa euroea sulla libera circolazione delle merci, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) sui prodotti da costruzione.



Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata il fabbricante, nell'immettere il prodotto sul mercato, deve redigere la:

dichiarazione di prestazione



Art. 4 Regolamento UE n. 305/2011



Nel redigere la DOP il fabbricante

ASSUME LA RESPONSABILITA'



della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata.



La marcatura CE

Con l'apposizione della marcatura CE, i fabbricanti si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

La marcatura CE deve essere apposta solo ai prodotti per i quali il fabbricante abbia redatto una DOP.



Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

Se l'autorità di vigilanza del mercato accerta che il prodotto non è conforme alla DOP, chiede all'operatore economico di adottare immediatamente tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme alla prestazione dichiarata, oppure ritirarlo dal mercato o richiamarlo.

Se l'operatore economico interessato non adotta misure correttive adeguate, interviene l'autorità di vigilanza adottando la misura restrittiva più appropriata.



Organi coinvolti

- A) Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione
- B) Ministero dello sviluppo
- c) ITAB: solo sulla carta



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Responsabile dell'organizzazione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione.



Organismi notificati

Società di persone, di capitali, enti pubblici o privati in possesso dei seguenti requisiti:

- Terzietà e indipendenza
- Integrità
- Indipendenza
- Competenza tecnica



Funzione



Valutare e verificare la costanza della prestazione



Violazione obblighi DOP



Art. 19 D.lgs. n. 106/2017

- Mancata redazione della DOP: sanzione pecuniaria da €. 4.000 a € 24.000
- In caso di materiali destinati ad uso strutturale o antincendio, in caso di mancata DOP o DOP non conforme: arresto sino a 6 mesi e ammenda da
 €. 10.000 a €. 50.000



Segue:

- Redazione DOP senza rispettare le prescrizioni previste all'art. 6 del Regolamento: sanzione pecuniaria da €. 1.000 a €. 10.000
- Fabbricante che fornisce la DOP violando le prescrizioni di cui all'art. 7 Regolamento: sanzione pecuniaria da €. 1.000 a €. 4.000
- Fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui agli artt. 8 e 9 Regolamento: sanzione pecuniaria da €. 4.000 a €. 24.000



Violazione obblighi di impiego dei prodotti



Art. 20 D.Lgs. 106/2017

- I soggetti che nell'ambito delle loro competenze utilizzano prodotti non conformi: sanzione pecuniaria da €.4.000 a €. 24.000
- Il progettista che prescrive prodotti non conformi: sanzione pecuniaria da
 €. 2.000 a €. 12.000



Nello specifico



Il direttore lavori

- Sanzione pecuniaria da €.4.000 a €. 24.000
- Arresto fino a 6 mesi e ammenda da €. 10.000 a €. 50.000 in caso di materiali destinati a usi strutturali e antincendio



Violazione obblighi degli operatori economici



Art. 21 D.Lgs. 106/2017

Se non ottemperano ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo: sanzione pecuniaria da €.4.000 a €. 24.000



Violazione obblighi di certificazione



Art. 22 D.Lgs. 106/2017

Attestazione di fatti rilevanti non corrispondenti al vero: sanzione pecuniaria da €. 2.000 a €. 12.000



Concorrenza sleale

Frode in commercio



Responsabilità penale del fabbricante



Art. 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio

Art. 517 c.p. apposizione segni mendaci

Art. 640 c.p. truffa



Giurisprudenza

La mancata consegna da parte di colui che pone in vendita prodotti che recano il marchio CE, nel corso di un controllo, della documentazione che attesta la regolarità dell'apposizione di tale marchio, integrando l'omissione di una condotta richiesta agli operatori economici e costituisce un comportamento significativo, della irregolarità dell'apposizione (Cass. pen. n. 50783/2019).

Il delitto di frode in commercio, incriminando la consegna all'acquirente di un "aliud pro alio" o di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, tutela la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali (Cass. pen. n. 14017/2018).



GRAZIE

Gabriele Carrà www.carra-gaini.it